



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
VI Reparto – Cause di servizio – Cessazioni – Trattamenti – PERSOCIV

Prot.n. 0004615

del 25-01-2011

PARTENZA



STATO MAGGIORE DIFESA – 1° Reparto	ROMA
STATO MAGGIORE ESERCITO - Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio personale civile	ROMA
STATO MAGGIORE MARINA - 1° Reparto	ROMA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA – 1° Reparto	ROMA
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI Ufficio Personale Marescialli	ROMA
e, per conoscenza	
SEGREDIFESA – 1° Reparto	ROMA

OGGETTO: Esonero dal servizio di cui all'art. 72 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico.

seguito circolari n. 0015576 – G/16 in data 24.02.2010 e n. 0021550 in data 16.03.2010

Nel fare seguito alle circolari suindicate e nel confermare quanto in esse contenuto, si rammenta, con riferimento all'istituto dell'esonero, che **il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze scade il 1° marzo.**

A tale riguardo si evidenzia che in tutti i casi di maturazione dei prescritti requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 2011, **anche nei casi di esonero trovano applicazione le nuove disposizioni in materia previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base alle quali è posticipata di un anno la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).**

In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 0048733 del 3 novembre 2010, i cui contenuti sono stati riportati e fatti propri dall'INPDAP nella nota operativa n. 56 del 22.12.2010.

Nel suddetto parere lo stesso Dipartimento ha chiarito che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 nulla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31.12.2010, mentre per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31 maggio 2010), o se debba essere ancora concesso o attivato.

Nel primo caso (esonero in corso), l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio; nel secondo caso (l'esonero non è stato ancora concesso o attivato), la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.

Codesti SS.MM. e Comando Generale, nel dare la massima diffusione a quanto contenuto nella presente nota (che comunque potrà essere consultata sul sito www.persociv.difesa.it – link circolari ed altra documentazione), sono pregati di dare le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti dipendenti per la puntuale applicazione delle disposizioni sopra indicate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Enrica PRETI

